

# IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Fasc. 2 — 2023

LAURA CASTELLI

---

AZIONE DI RESTITUZIONE *EX ART. 563 C.C.*, LIBERALITA'  
INDIRETTE E CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI

---

Estratto

ISSN 2281-4531



---

**AZIONE DI RESTITUZIONE EX ART. 563 C.C., LIBERALITÀ  
INDIRETTE E CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI**

LAURA CASTELLI  
*Professore associato  
nell'Università di Milano*

SOMMARIO: 1. Il difficile bilanciamento tra la tutela dei legittimari e la circolazione dei beni coinvolti nella successione. – 2. L'azione di riduzione nelle donazioni indirette. – 3. Vendita simulata e azione di restituzione – 4. Il *negotium mixtum cum donatione*. - 5. L'impossibilità di ricondurre a unità la figura delle liberalità indirette e le conseguenze in merito all'applicabilità dell'art. 563 c.c.

1. – La disciplina della successione necessaria continua a essere oggetto di dibattito in dottrina anche con riferimento alle conseguenze applicative che la tutela dei legittimari lesi da una donazione determina sulla circolazione dei beni coinvolti nella successione<sup>1</sup>. Sebbene le modifiche apportate con la L. n. 80/2005<sup>2</sup> abbiano limitato la possibilità per il legittimario di esercitare l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti del bene donato, la disciplina attuale, e la conseguente aleatorietà che può contraddistinguere la circolazione dei beni di provenienza donativa, rende di fatto questi ultimi tuttora poco appetibili sul mercato<sup>3</sup>: la retroattività reale dell'azione di riduzione che, ai

---

<sup>1</sup> Osserva G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. del notar.*, 2009, 819, come «nel dibattito teorico, nelle applicazioni giurisprudenziali e nelle scelte stesse del legislatore, il tema della circolazione degli immobili di provenienza donativa ha finito per attrarre un grado d'attenzione prossimo all'allarme». Per una disamina approfondita circa la circolazione dei beni di provenienza donativa e la necessità di un loro Bilanciamento con la tutela dei legittimari si veda V. VERDICCHIO, *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, 2012.

<sup>2</sup> Parte della dottrina ritiene la novella del 2005 inadeguata ad assicurare un'effettiva tutela ai terzi aventi causa dal donatario. Si vedano, al riguardo, i contributi critici di E. GABRIELLI, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di disposizione lesiva: una riforma attesa, ma timida*, in *Studium Iuris*, 2005, 1129 ss.; V. MARICONDA, *L'inutile riforma degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Corriere giur.*, 2005, 1174 ss.; A. TULLIO, *L'azione di riduzione e le azioni di restituzione*, in *Fam, persone e succ.*, 2011, 307. Di converso, parla di (dis)funzionamento dell'opposizione alla donazione da parte del (futuro) legittimario C. CONSOLO, *La tutela del (futuro) legittimario a fronte di donazioni (ancora solo potenzialmente) lesive proprio non funziona: l'opposizione ex art. 563, 4° comma, c.c. alla deludente prova del processo*, in *Giur. it.*, 2020, 1122.

<sup>3</sup> L'intervento del Legislatore, si ritiene, è nato per ovviare alla costante prassi bancaria, secondo la quale i beni provenienti da donazioni non erano accettati in garanzia, se non decorso il termine prescrizione dell'azione di riduzione: si veda da ultimo G. FREZZA, *Trascrizione dell'azione di restituzione*, in *Dir. delle succ. e della fam.*,

fini di reintegrare la legittima, permette di travolgere non solo la donazione lesiva, ma anche i successivi acquisti dei terzi, seppur subordinatamente alla infruttuosa escussione dei beni del donatario, ha contribuito alla diffusione sia di molteplici strumenti volti a ridurre i rischi connessi all'instabilità di tali acquisti<sup>4</sup>, sia alla prassi di ricorrere sempre più spesso a liberalità diverse dalla donazione<sup>5</sup>.

---

2022, 427. Sul rapporto tra tutela dei legittimari e quella dei terzi aventi causa dei donatari, profondamente modificato dalla novella degli artt. 561 e 563 c.c., cfr. E. GABRIELLI, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di disposizione lesiva: una riforma attesa, ma timida*, in *Studium Iuris*, 2005, 1129 ss.; F. CRISCUOLI, *Prime riflessioni sulla riforma degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. not.*, 2005, 1499 ss.; M. IEVA, *La novella degli artt. 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi*, in *Riv. not.*, 2005, 943 ss.; ID., *Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa del donatario tra presente e futuro*, in *Riv. not.*, 1129 ss.; S. DELLE MONACHE, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario*, in *Riv. not.*, 2006, 305 ss.

<sup>4</sup> Per una disamina delle soluzioni proposte in dottrina si rinvia a: M. IEVA, *Retroattività reale dell'azione di riduzione*, cit., 1998, 1133 ss.; F. MAGLIULO, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Notar.*, 2022, 95 ss.; F. ANGELONI, *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contr. e impr.*, 2007, 938 ss.; N. DI MAURO, *I possibili rimedi giuridici per la commerciabilità dei beni oggetto di donazione*, relazione al convegno *Donazioni e liberalità tra tutela della famiglia e circolazione dei beni*, organizzata dal Consiglio Notarile di Bergamo il 24 settembre 2010, 74 ss.

<sup>5</sup> Cui peraltro si ricorre anche per altre esigenze (come ad esempio sfuggire la forma solenne e l'imposizione fiscale), come osserva U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, Milano, 1995, 132. Più in generale sull'«anticipazione degli effetti successori» determinata da una odierna durata della vita media maggiore rispetto al passato, e sulla conseguente perdita da parte della successione a causa di morte del «ruolo di «dotare» patrimonialmente la generazione successiva» si veda A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione «anticipata» (note sul patto di famiglia)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 283 s.; si veda anche ID., *La donazione «ha forza di legge tra le parti» (per una rilettura della riserva di disporre del bene donato)*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 224 s., ove si dà conto della «crisi funzionale del diritto delle successioni, che varie e concorrenti ragioni, prima di tutto di natura sociologica, hanno concorso a cagionare». Osserva E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il diritto successorio tra questioni ancora aperte e nuove esigenze economico-sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1033: «L'attuale diritto successorio appare anche poco in linea con alcuni altri mutamenti avvenuti a livello sociale. Il riferimento, in particolare, è al fatto che rappresenta ormai circostanza sempre più rara quella dell'unico matrimonio durante la propria vita, essendo oggi sempre più frequente il caso di seconde, terze e, a volte, addirittura quarte nozze – non di rado le ultime celebrate in tarda età qualche mese prima di passare a 'miglior vita'. Con buona pace della prole, che si vede decurtato il patrimonio ereditario di almeno un quarto. Probabilmente la soluzione più efficiente sarebbe quella di un profondo ripensamento di alcuni istituti del diritto successorio,

Se nel primo caso il problema è principalmente legato alla verifica della compatibilità degli strumenti utilizzati per ovviare alle difficoltà legate all'utilizzo dello schema contrattuale della donazione con il divieto dei patti successori<sup>6</sup>, nel secondo caso i dubbi riguardano la possibilità che liberalità diverse dalla donazione siano oggetto di restituzione ai sensi dell'art. 563 c.c., che permette, a determinate condizioni, di esperire tale azione anche nei confronti dei terzi cui il donatario abbia alienato gli immobili acquistati per donazione. Come è noto, sulla base di questa disposizione, il legittimario leso ha la possibilità, previa escussione del patrimonio di quest'ultimo, di agire nei confronti del terzo acquirente per la restituzione del bene<sup>7</sup>: oggetto di tale azione è dunque il bene donato e poi alienato dal donatario, anche se è fatta salva la facoltà per il terzo di corrispondere l'equivalente in denaro.

Laddove il *de cuius* abbia arricchito il beneficiario tramite una liberalità indiretta, si pone il problema di stabilire se la disposizione in esame sia applicabile, dal momento che sovente, in queste ipotesi, il bene con cui si arricchisce il beneficiario non corrisponde a ciò che è fuoriuscito dal patrimonio del donante. Ciò ha condotto la dottrina prevalente a sostenere che un'eventuale azione di riduzione di una donazione indiretta non sarebbe in grado di incidere sul piano della circolazione del bene, non potendo intaccare la titolarità dello stesso in capo al terzo acquirente dal donatario indiretto<sup>8</sup>. La giurisprudenza, dal canto suo, si è espressa negli stessi termini,

---

cominciando forse da una ridefinizione degli attuali confini dell'istituto della successione necessaria, ormai non più attuale».

<sup>6</sup> Rileva R. CIMMINO, *La riduzione delle liberalità indirette tra certezza dei traffici giuridici e reintegrazione (in natura) della legittima* in *Notariato* 2012, 385: «Accanto a strumenti 'tradizionali', quali il mutuo consenso, la fideiussione ed il rafforzamento della garanzia per evizione, l'elaborazione più recente propone soluzioni quanto mai affascinanti, come la novazione della donazione».

<sup>7</sup> La dottrina prevalente ritiene che tale azione abbia natura reale: L. MENGONI, *op. cit.*, 296 ss. F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Commentario C.C. D'Amelio Finzi*, Firenze, 1941, 323. Sostengono la natura personale di tale azione F. S. AZZARITI, F. MARTINEZ e G. AZZARITI, *op. cit.*, 257.

<sup>8</sup> L. MENGONI, *op. cit.*, 256; U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, Milano, 1995, 131 ss.; L. PENNAZZI CATALANI, *Azione di restituzione, donazione indiretta e sicurezza dei traffici giuridici*, in *Giur. it.*, 2022, 2091 ss.; G. IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, in *Notar.*, 2010, 508 ss. Osserva G. AMADIO, *op. cit.*, 826: come «l'ostacolo costruttivo è dato non tanto, o non solo, dalla non provenienza del bene, che il beneficiario acquista dal patrimonio del *de cuius*, quanto dal fatto che tale circostanza preclude concettualmente e giuridicamente il suo acquisto *iure hereditatis* da parte del legittimario vittorioso in

ritenendo che alla riduzione delle liberalità indirette non si possa applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile; la conseguenza è che l'acquisizione riguarda necessariamente il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, dal momento che la riduzione delle donazioni indirette non mette in discussione la titolarità dei beni donati, né è in grado di incidere sul piano della loro circolazione<sup>9</sup>. Sulla base di questo orientamento, pertanto, laddove il legittimario esperisse l'azione di riduzione e di restituzione, il terzo acquirente da un beneficiario di una liberalità indiretta non dovrebbe subire l'evizione del bene e la soddisfazione del legittimario potrebbe avvenire solo per equivalente<sup>10</sup>.

Sul punto il legislatore è silente. Come è noto, l'art. 809 c.c. prevede la soggezione delle liberalità non donative alle norme sulla riduzione delle donazioni, ma nulla sancisce in materia di restituzione. In dottrina peraltro sono stati sollevati dubbi circa l'identità tra l'azione di riduzione proposta contro una donazione contrattuale e quella proposta contro le donazioni indirette, seppur assoggettate, dalla norma appena richiamata, alla medesima disciplina<sup>11</sup>.

È opportuno prendere le mosse proprio da tali osservazioni, utili per ragionare, nel silenzio del legislatore, sull'eventuale esperibilità dell'azione di restituzione a fronte di una liberalità indiretta, che non è immediatamente deducibile dalla previsione appena richiamata in materia di riduzione,

---

riduzione, in forza della vocazione necessaria. Se questa, come s'è detto, è il titolo che consente il recupero dei beni oggetto delle liberalità lesive, è ovvio che esso possa operare solo quando quei beni possano considerarsi, nei confronti del legittimario, come tuttora facenti parte del patrimonio ereditario».

<sup>9</sup> Così, espressamente Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, in *Riv. del Notar.* 2011, 1, II, 189; Cass. 14 giugno 2013, n. 15026, in *Guida al diritto* 2013, 42, 70; Cass. 03 luglio 2019, n. 17881, in *Guida al diritto* 2019, 32, 57; Cass. 2 dicembre 2022, n. 35461, in *Ilfamiliarista.it* 20 gennaio 2023. *Contra* Cass. 11 febbraio 2022, n. 4523, in *Foro it.* 2022, 6, I, 2126.

<sup>10</sup> G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima "per equivalente")*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 698, per cui la pretesa azionabile dal legittimario «non riguarderebbe il bene acquistato dal beneficiario, ma il suo equivalente in denaro, cioè appunto il valore dell'investimento di cui il donante ha fornito l'opportunità e i mezzi. In definitiva, il suo arricchimento economico».

<sup>11</sup> Osserva U. CARNEVALI, *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Studi in onore di Antonino Cataudella*, a cura di del Prato, I, Napoli, 2013, 365 «il legislatore non aveva presente i problemi tecnici che l'azione di riduzione delle donazioni indirette solleva. L'unica preoccupazione del legislatore è stata quella di evitare che i diritti dei legittimari potessero essere sostanzialmente elusi attraverso i molteplici meccanismi idonei ad arricchire indirettamente altri soggetti o anche eventualmente un legittimario a danno di un altro».

avendo l'azione di restituzione una struttura e una funzione tali da determinarne la totale autonomia rispetto alla prima<sup>12</sup>.

2. – Laddove l'azione di riduzione sia esperita nei confronti di liberalità indirette, occorre fare i conti con il fatto che in questi casi non vi è normalmente una coincidenza tra il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario. Si pensi all'ipotesi dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, ove l'oggetto della riduzione coincide con i premi pagati, ovvero con il depauperamento del donante, e non con l'indennità corrisposta dall'assicuratore al terzo beneficiario<sup>13</sup>; depauperamento del donante e arricchimento del donatario parimenti non coincidono laddove la donazione indiretta sia realizzata mediante la c.d. intestazione di beni sotto nome altrui, dal momento che, a prescindere dal quesito se l'oggetto della liberalità indiretta sia da ritenere il prezzo pagato dal donante o il bene entrato nel patrimonio del donatario<sup>14</sup>, non sembrano esservi dubbi sul fatto che anche qui ciò che manca è «la coincidenza tra quanto uscito dal patrimonio del donante e quanto entrato nel patrimonio del gratificato»<sup>15</sup>. Sulla base di simili

---

<sup>12</sup> Sulla autonomia, causale e funzionale, delle due azioni si vedano L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte Speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, 314 s.; A. TORRONI, *Azione di riduzione e azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione dei beni*, Relazione tenuta al 44<sup>o</sup> Raduno invernale dei Notai d'Italia, Cortina d'Ampezzo, 20-27.2.2011; G. TAMBURRINO, *Successione necessaria (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1375 e 1376; G. IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione prima della morte del donante*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, 86; M. IEVA, *Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa del donatario tra presente e futuro*, cit., 1130.

<sup>13</sup> U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, cit., 133 s. Sempre con riferimento al contratto a favore dei terzi, l'A. porta l'esempio «della vendita in cui il venditore (stipulante) si fa promettere dall'acquirente il pagamento del prezzo a favore di un terzo, che così viene indirettamente arricchito gratuitamente. L'oggetto della riduzione è dato dalla somma ricevuta dal terzo beneficiario (cioè dal suo arricchimento), mentre il patrimonio del donante si è spogliato del bene venduto».

<sup>14</sup> Per la disamina degli schemi giuridici utilizzati e gli orientamenti in dottrina e giurisprudenza riguardo, con riferimento a ciascuno di essi, all'oggetto delle liberalità (denaro donato o bene acquistato con l'impiego di questo) ai fini di eventuali restituzioni, imputazioni o collazioni, cfr. A. TORRENTE, *op. cit.*, 67 s.

<sup>15</sup> U. CARNEVALI, *op. ult. cit.*, 134 s. ove si osserva come le medesime osservazioni possono essere svolte anche con riferimento ai casi in cui le liberalità indirette siano realizzate attraverso atti materiali.

esemplificazioni si giunge ad una prima conclusione, utile anche per l'indagine che si intende svolgere in questa sede: non essendovi normalmente in questi casi coincidenza tra depauperamento del donante e arricchimento del donatario, sembra difficile sostenere che l'azione di riduzione di una liberalità indiretta sia in grado di eliminare il titolo di acquisto del donatario, il quale sovente consiste in un contratto a titolo oneroso stipulato dal beneficiario con un terzo<sup>16</sup>.

Altra rilevante differenza deriva dal fatto che, mentre nella donazione contrattuale vi è un rapporto negoziale diretto tra donante e donatario, nelle liberalità indirette tale rapporto non sussiste, con la conseguenza che non è possibile sostenere che in questi casi la sentenza di riduzione sia in grado di rendere inefficace *ex tunc* il titolo di acquisto del beneficiario. Egli infatti acquista sulla base di un titolo autonomo, che non può essere eliminato dalla sentenza di riduzione, dal momento che, se ciò accadesse, la somma versata al beneficiario o il bene trasferitogli dovrebbero tornare nel patrimonio del terzo con cui il beneficiario ha contrattato, e non in quello del *de cuius*<sup>17</sup>. Ai fini della nostra indagine simile tesi<sup>18</sup> è utile per aver messo in luce l'impossibilità - in tutti i casi in cui la vicenda acquisitiva coinvolge soggetti terzi rispetto al rapporto tra beneficiario della liberalità indiretta e disponente, con beni non appartenenti a quest'ultimo - di ipotizzare che rientri nel patrimonio del *de cuius* un bene che non è mai stato parte di esso. La conseguenza, condivisa dalla dottrina prevalente, è quella secondo cui la riduzione di una liberalità indiretta non sia in grado di inficiare la circolazione di un bene e, di conseguenza, di mettere in discussione la titolarità dello stesso in capo al terzo acquirente dal beneficiario<sup>19</sup>.

Il terzo acquirente, peraltro, all'atto dell'acquisto ignora nella generalità dei casi la liberalità indiretta a monte e, pertanto, non può prendere in

---

<sup>16</sup> U. CARNEVALI, *op. ult. cit.*, 136.

<sup>17</sup> U. CARNEVALI, *op. ult. cit.*, 137.

<sup>18</sup> Che ha suscitato un noto dibattito tra l'autore di essa, U. CARNEVALI, e L. MENGONI, *op. cit.*, 255 ss. Si veda sul punto, più di recente G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative, cit.*, 690 s.

<sup>19</sup> L. MENGONI, *op. cit.*, 256; U. CARNEVALI, *op. ult. cit.*, 131 ss.; L. PENNAZZI CATALANI, *Azione di restituzione, donazione indiretta e sicurezza dei traffici giuridici*, in *Giur. it.*, 2022, 2091 ss.; G. IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, in *Notariato*, 2010, 508 ss.; G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, cit.*, 825 ss.; B. AGOSTINELLI, *commento sub art. 809 c.c.* in E. Del Prato (a cura di), *Donazioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2019, 592 ss.

considerazione e soppesare i rischi dell'eventuale instabilità dell'acquisto, non avendo formalmente il bene una provenienza donativa.

La tutela dell'affidamento che egli può aver fatto sulla stabilità del suo acquisto non sembra trovare ostacoli nella disciplina oggi vigente in materia successione necessaria che, pur mostrando di riservare ai legittimari pretermessi una particolare attenzione, non arriva ad accordare loro necessariamente una tutela reale: ciò vale soprattutto a seguito della riforma del 2005, nella parte in cui limita sul piano temporale la tutela reale del legittimario verso il terzo, e dell'introduzione del patto di famiglia, istituto che di fatto consente ai legittimari di rinunciare anticipatamente a taluni loro diritti<sup>20</sup>. Tali previsioni, unitamente a quella che attribuisce al terzo acquirente la facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro, permettono di affermare che nel bilanciamento degli interessi tra la particolare tutela reale del legittimario e quella, più generale, della circolazione dei beni, la legge sembra accordare attenzione a quest'ultima, suggerendo allora, fuori dei casi in cui il terzo abbia acquistato un bene proveniente da una donazione contrattuale, di considerare una tutela del suo acquisto tutte le volte in cui egli avesse ignorato la provenienza liberale<sup>21</sup>.

La medesima esigenza di tutela dell'affidamento circa la stabilità dell'acquisto effettuato si ravvisa peraltro anche in casi che si pongono al di fuori del campo delle liberalità indirette, come nell'ipotesi di vendita

---

<sup>20</sup> In questo senso anche G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008 177 ss.; ID., *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione. A margine di un recente libro*, in *Dir. delle succ. e della fam.*, 2022, 542 s.; G. FREZZA, *op. cit.*, 434; V. BARBA, *Circolazione del bene di provenienza donativa e tecniche negoziali per la cd. stabilizzazione dell'acquisto da parte di terzi*, *cit.*, 85, che argomenta anche alla luce delle evoluzioni del diritto europeo, in ragione del fatto che la tutela dei legittimari non costituisce un principio di ordine pubblico internazionale. Cfr. anche A. BELLORINI, *Sulla rinuncia all'azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, in vita il donante*, in *Immobili e proprietà*, 2018, 318 ss., per cui, dopo la riforma del 2005 «la tutela del legittimario [...] andrebbe progressivamente a perdere la sua natura reale».

<sup>21</sup> Anche chi critica questa soluzione, ammette come escludere la rilevanza della buona fede del terzo renda la posizione di quest'ultimo «che acquista dal donatario-apparente compratore, più grave rispetto a quella del terzo che acquista dal donatario, perché questi, almeno, conosce tutti i pericoli collegati al subacquisto. Il che, sotto certi aspetti, capitava anche prima della riforma (salvo l'opposizione o rinuncia collegati alla riforma), ma riesce ben strano oggi, con la nuova normativa che vorrebbe viepiù rendere sicura la circolazione immobiliare»: in tal senso G. BARALIS, *Riflessioni sull'atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell'art. 563 c.c.*, in *Riv. notar.*, 2006, 285.



dissimulante una donazione, da cui sarà dunque opportuno prendere le mosse, al fine di vagliare la possibilità in concreto di applicare o meno la disciplina restitutiva, distinguendo a seconda dello strumento utilizzato dal beneficiante.

3. – Sovente il modo di aggirare la disciplina a tutela degli eredi necessari è quello di porre in essere una vendita che dissimula una donazione. Nonostante sia fuor di dubbio che queste ipotesi esulino dal campo delle liberalità indirette<sup>22</sup> - con la conseguenza che, al fine di stabilire se sia esperibile l'azione di riduzione nei confronti del dissimulato donatario, sarà sufficiente accertare che il negozio dissimulato abbia i requisiti di forma e di sostanza di una donazione<sup>23</sup> -, è opportuno domandarsi quale sia la sorte di eventuali trasferimenti a terzi che, al momento dell'acquisto, possano ignorare la simulazione, facendo affidamento su un acquisto che formalmente si presenta a titolo oneroso e che, perciò, non lascia trasparire connotati di instabilità tipici dell'acquisto di beni di provenienza donativa.

Una parte della dottrina ritiene in questi casi applicabile l'art. 1415, comma 1 c.c., che esclude l'opponibilità della simulazione ai terzi che in buona

---

<sup>22</sup> Sulla differenza tra donazione indiretta e donazione simulata si veda A. TORRENTE, cit., 25 s: «la donazione indiretta, pertanto, è un atto che si compie effettivamente e non può confondersi con la donazione mascherata o simulata, che è una vera e propria donazione diretta, compiuta con l'intenzione univoca di donare, intenzione che, peraltro, resta dissimulata sotto la forma di negozio oneroso»; in giurisprudenza si veda Cass. 3 luglio 2019, n. 17881, in *Guida al diritto* 2019, 32, 57: «Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo».

<sup>23</sup> Osserva C. M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, vol. 2, Terza edizione, Milano, 2001, 623, come in tal caso sarà interesse del legittimario accertare la simulazione, al fine di stabilire l'entità della massa, e dunque della sua quota di legittima, ed eventualmente agire in riduzione. Ciò non varrebbe laddove si trattasse di simulazione assoluta, nel qual caso il legittimario, infatti, non agirebbe «in riduzione, ma per recuperare un bene che solo apparentemente era stato trasferito all'alienatario». Lo stesso dovrebbe peraltro laddove il negozio dissimulato non abbia i requisiti di forma o di sostanza richiesti per la donazione e sia, pertanto, nullo. Nella distinta, seppur remota, ipotesi di simulazione di donazione con dissimulazione di un contratto a titolo oneroso, secondo G. TAMBURRINO, voce *Successione necessaria (dir. privo)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1370, non dovrebbe parimenti parlarsi di riduzione, avendo valore il contratto dissimulato (art. 1414).

fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione<sup>24</sup>. Sulla base di simile impostazione, dunque, il legittimario potrebbe esperire l'azione di restituzione nei confronti del terzo, che avesse acquistato dal donatario dissimulato, soltanto nel caso in cui, prima dell'acquisto di quest'ultimo, fosse stata trascritta la domanda di simulazione.

La tesi è condivisibile, essendo suggerita dall'esigenza di tutelare il terzo che, prima della trascrizione della domanda di simulazione, ha fatto affidamento sulla bontà e sicurezza del suo affare, senza aver potuto considerare i rischi legati alla precarietà derivante dall'acquisto di un bene di provenienza donativa. Esigenza che, peraltro, ben si coordina con quella, più generale, di incentivare e tutelare la circolazione dei beni, nella cui prospettiva va letta la riforma del 2005 che, nell'innovare la previgente disciplina<sup>25</sup>, non consente più il recupero materiale del bene alienato dal donatario al terzo una volta trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione.

Per questi motivi vi è da interrogarsi sull'attualità di quanto affermato prima della riforma sia da autorevole dottrina, secondo la quale «contro il legittimario che fa valere l'art. 561 o l'art. 563 il terzo di buona fede non può

---

<sup>24</sup> Cfr. in dottrina V. VERDICCHIO, *Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata*, in *Giur. it.*, 2019, 316, nt. 12; ID., *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, 2012, 99 ss.; ID., *Donazione dissimulata e immediata legittimazione dei riservatari in pectore all'accertamento della simulazione*, in *Liber amicorum per Biagio Grasso*, Napoli, 2015, 613 ss.; A. BUSANI, *L'atto di "opposizione" alla donazione (art. 563, comma 4, cod. civ.)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006, II, 24 ss.; F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, *Successione per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, 302; G. GABRIELLI, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di donazione lesiva: una riforma attesa, ma timida*, in *Studium Juris*, 2005, 1134; A. PELLEGRINO, *Rilevanza del principio di affidamento*, in *FederNotizie*, luglio 2001; G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, Milano, 2011, 41 ss.

<sup>25</sup> Osserva G. BARALIS, *op. cit.*, 277 s., come, prima della riforma il fatto che le donazioni effettuate in vita dal *de cuius* fossero soggette all'azione di riduzione a partire dal momento della morte del donante, aveva causato «parecchi inconvenienti il primo dei quali era la difficoltà di istituti mutuanti o di terzi di fare affidamento sulla «stabilità» della proprietà del donatario. Di qui le ragioni della riforma che, sovvertendo la regola precedente, permette il decorso della prescrizione per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 563 e di cui all'art. 561, comma 1, c.c., stabilendo un termine ventennale entro il quale si «consolida» la proprietà a favore del terzo avente causa dal donatario e si «consolidano» i pesi su di essa gravanti. Il termine è «sospeso» se il legittimario notifica e trascrive nei confronti del donatario un atto di opposizione, ma l'opposizione «perde effetto» se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della liberalità».

invocare la tutela dell'art. 1415»<sup>26</sup>, sia da una risalente pronuncia della Suprema Corte, ove era stata esclusa la possibilità per il futuro legittimario di far valere la simulazione prima dell'apertura della successione<sup>27</sup>. A seguito della riforma, infatti, per il coniuge e i parenti in linea retta del donante dissimulato tale domanda è strumentale all'opposizione alla donazione prevista dall'art. 563, comma 4, c.c. e, pertanto, i loro diritti, ai sensi dell'art. 1415, comma 2 c.c., debbono ritenersi pregiudicati sin dal momento in cui sia stata posta in essere una vendita simulata: così è ormai peraltro orientata la giurisprudenza, che riconosce, in capo al potenziale futuro legittimario, la possibilità, ancora in vita il disponente, di esperire l'azione di simulazione volta ad accertare la reale natura liberale di un contratto apparentemente a titolo oneroso<sup>28</sup>. Del resto, è solo mediante la trascrizione della domanda di

---

<sup>26</sup> L. MENGONI, *op. cit.*, 313 secondo il quale «accertata l'indole gratuita dell'alienazione fatta dal *de cuius* e ottenutane la riduzione, il legittimario fa valere contro il terzo non la simulazione, ma la riduzione del titolo del dante causa». Nel medesimo senso anche U. LA PORTA, *Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive*, Napoli, 1995, 219 ss.; F. GAZZONI, *È forse ammessa la diseredazione occulta dei legittimari?*, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2523.

<sup>27</sup> Cass. 27 marzo 1987, n. 2968, in *Giust. civ. Mass.*, 1987: «A norma del comma 2 dell'art. 1415 c.c., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto - poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell'eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto - deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza che l'adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione».

<sup>28</sup> Questa è la tesi del resto sostenuta, a seguito della Riforma, dalla giurisprudenza: Cass. 9 maggio 2013, n. 11012, in *Guida al diritto* 2013, 39, 93; Cass. 9 settembre 2019, n. 22457, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia* 2019, 5, I, 1312; Cass. 11 febbraio 2022, n. 4523, *cit.*; Trib. Cagliari 21 giugno 2014, in *Dir. Civ. Cont.*, 23 ottobre 2015. La soluzione è stata accolta favorevolmente da una parte considerevole della dottrina: si veda quanto espresso da V. VERDICCHIO, *Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata*, in *Giur. it.*, 2019, 315. Ritiene che tale tesi sia la più coerente con la presenza nel sistema dell'art. 809 cod. civ. M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008, 169. Osserva G. CIAN, *Tutela della legittima e nuove regole introdotte dalla legge n. 80/2005*, in *Relazione introduttiva al Convegno Paradigma*, Milano, 5-6 luglio 2005, 8 s. «Una soluzione ragionevole potrebbe, forse, essere quella di ammettere sì l'opposizione con relativa trascrizione anche nei confronti di un atto formalmente a titolo oneroso, ma soltanto se questa fosse corredata dalla promozione e trascrizione di una domanda volta a far accertare la simulazione». Si veda anche S. DELLE MONACHE, *Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari*, in *Famiglia*, 2006, 693: «la sentenza di accertamento della simulazione nulla toglie e nulla aggiunge

simulazione che il potenziale legittimario potrà avvalersi dell'azione di opposizione alla donazione dissimulata, potendo in tal modo procedere, una volta aperta la successione, con l'azione di restituzione nei confronti degli eventuali aventi causa del dissimulato donatario, ai sensi dell'art. 563 c.c.<sup>29</sup>.

4. – Diversa dall'ipotesi appena esaminata è quella del *negotium mixtum cum donazione*, in cui le parti – l'una con l'intenzione di arricchire l'altra – pattuiscono un corrispettivo di gran lunga inferiore rispetto a quello che

---

all'atto dissimulato, solo dissolvendo le nebbie – per così dire – al riparo delle quali esso viene ad esistenza. Ma se così è, dell'opposizione che il legittimario *in pectore* vorrebbe compiere non già dovrà predicarsi che sia ammissibile o inammissibile, essa piuttosto essendo solo da giudicare, una volta perfezionata, come efficace o inefficace a seconda che l'atto contro cui si rivolge realmente integri, oppure no, una donazione». In senso contrario C. CASTRONOVO, *Sulla disciplina nuova degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Vita notar.*, 2007, 1004, secondo cui «la disciplina nuova degli artt. 561 e 563 c.c. non si applica alle donazioni dissimulate, relativamente alle quali il legittimario potrà continuare a procedere negli stessi termini anteriori alla novella, senza che i terzi aventi causa dal donatario possano opporgli il superamento del ventennio dalla trascrizione della donazione». Si vedano anche F. GAZZONI, *Competitività e dannosità della successione necessaria (a proposito dei novellati art. 561 e 563 c.c.)*, in *Giust. Civ.*, 2006, II, 4; ID., *Le domande di riduzione e di restituzione*, in *Trattato della trascrizione* a cura di E. Gabrielli, F. Gazzoni, 2, *La trascrizione delle domande giudiziali*, Torino, 2014, 211 ss.; M.C. TATARANO, *La successione necessaria*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, I, 2a ed., Napoli, 2013, 612.

Osserva G. BARALIS, *op. cit.*, 284 s.: «D'altra parte ha senso, oppure è un'irragionevole compressione del diritto del legittimario, pretendere che questi, vivo il donante, senza possibilità, cioè, di accedere ad ogni opportuna informazione «dal» patrimonio del donante, possa/debba azzardarsi ad agire in simulazione? Non sarebbe più ragionevole ritenere che in questi casi non «corra» il ventennio (che correrebbe, invece, - solo - per gli atti «*nominatim*» di donazione)?».

<sup>29</sup> A tal riguardo è bene peraltro dar conto di due diversi orientamenti dottrinali: uno che, al pari di quanto abbiamo osservato nel testo, ritiene necessaria, ai fini dell'opposizione, la previa proposizione e trascrizione dell'azione di simulazione (così V. VERDICCHIO, *Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata*, *cit.*, 317 s.; ID., *La circolazione*, *cit.*, 133 ss.; A. BUSANI, *op. cit.*, 24 ss.; M. CAMPISI, *Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente alla luce delle LL. 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263*, in *Riv. Notar.*, 2006, I, 1278; A. TORRONI, *La reintegrazione della quota riservata ai legittimari nell'impianto del codice civile*, in *Giur. it.*, 2012, 1968); un altro che ritiene invece ammissibile proporre e trascrivere l'atto di opposizione direttamente nei confronti nell'atto simulato, allegando che esso dissimula una donazione (G. ROMANO, *La ridicibilità delle liberalità non donative tra esigenze dommatiche e coerenza sistematica*, in *AA.Vv.*, *Liberalità non donative e attività notarile*, Milano, 2008, 41; S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 122 ss.).

sarebbe dovuto<sup>30</sup>. A differenza della donazione dissimulata, in cui il corrispettivo è fittizio, qui esso è realmente voluto, pur essendo considerevolmente basso, così da sottendere un ulteriore scopo di liberalità<sup>31</sup>. Per dottrina e giurisprudenza prevalente tale tipologia di negozio rientrerebbe nella categoria delle donazioni indirette<sup>32</sup>.

Al fine dell'indagine che si svolge in questa sede, occorre peraltro tenere presente che non tutte le vendite ad un prezzo inferiore (o superiore) al valore di mercato possono essere ricondotte al medesimo schema negoziale. Più precisamente, possono distinguersi tre ipotesi:

- vendita in cui il prezzo sia inferiore rispetto al valore di mercato, ma non emerga una volontà liberale<sup>33</sup>: in questo caso è evidente come non si pongano problemi di lesione di legittima, che sorgono solo in presenza di disposizione testamentarie o atti di liberalità;
- vendita in cui il prezzo è talmente irrisorio da mascherare una donazione: è l'ipotesi della cosiddetta vendita *nummo uno*, in cui il prezzo, seppur nominato dall'atto, è privo di «significatività corrispettiva»<sup>34</sup>. In

---

<sup>30</sup> La fattispecie di donazione mista più utilizzata è quella in cui la combinazione avviene con la compravendita, nelle due diverse forme di vendita a prezzo più basso o acquisto a prezzo più elevato, ma la commistione può aversi anche con altri negozi a prestazioni corrispettive: A. CATAUDELLA, *Successioni e donazioni. La donazione*, Torino, 59.

<sup>31</sup> Si veda A. TORRENTE, *La donazione, cit.*, 51.; A. CATAUDELLA, *op. cit.*, 59.

<sup>32</sup> In dottrina cfr. T. ASCARELLI, *Contratto misto, negozio indiretto, "negotium mixtum cum donatione"*, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1962, 270; G. DE GENNARO, *I contratti misti. Delimitazione, classificazione, disciplina. Negozia mista cum donationem*, Padova, 1934, 204 ss. Le definisce «liberalità atipiche» B. BIONDI, *Le donazioni*, Torino, 1961, 948 ss. Ritiene al contrario che si debba distinguere tra il negozio misto, in cui l'accordo sulla realizzazione di una liberalità sia entrato a far parte della struttura del contratto a prestazioni corrispettive in cui si inserisce, e la donazione indiretta, «ove pure c'è accordo tra le parti sul perseguimento di uno scopo ulteriore rispetto alla realizzazione della funzione del contratto posto in essere ma l'accordo, pur integrando l'assetto di interessi perseguito, resta esterno al contenuto del contratto» A. CATAUDELLA, *op. cit.*, 59 s. In giurisprudenza si vedano, tra le altre, v. Cass. 27 febbraio 1986, n. 1266; Cass. 28 novembre 1988, n. 6411, in *Giur. it.*, 1989, I, 1987; Cass. 7 febbraio 1989, n. 5410, in *giur. it.*, 1989, I, 1590; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11499, in *rep. Foro it.*, 1992, voce *Donazione*, 819, 10; Cass. 21 gennaio 2000, n. 642, in *Notariato*, 2000, 514; Cass. 16 marzo 2004, n. 5333, in *Giust. civ.*, 2005, I, 199; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1955, in *Contratti*, 2007, 753.

<sup>33</sup> In giurisprudenza sottolineano che la necessità che la sproporzione tra i corrispettivi sia voluta da colui che la subisce: Cass. 29 settembre 2004, n. 19601, in *Foro it.* 2005, I, 2433; Cass. 30 giugno 2014, n. 14799, in *Giust. civ. Mass.* 2014; Cass. 23 maggio 2016, n. 10614, in *Giust. civ. Mass.* 2016.

<sup>34</sup> Trib. Milano, 27 ottobre 2020, in *Contratti*, 2021, 549. Sulla distinzione tra prezzo tenue e prezzo simbolico cfr. Cass. 10 settembre 2019, n. 22617, *Guida al diritto*, 2019, 49-

questi casi la giurisprudenza ammette la possibilità per il terzo estraneo alla cessione di far valere la simulazione, rinvenendo nel carattere simbolico del corrispettivo della compravendita – ancor più laddove esso sia corredato da ulteriori indizi, quali ad esempio il rapporto di stretta familiarità tra le parti – la volontà di donare in capo all'apparente cedente: si pongono allora in queste ipotesi le questioni affrontate nel paragrafo precedente, cui pertanto si rimanda;

- vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato (*c.d. vendita sottocosto*) che, mediante lo sconto di prezzo, realizza una liberalità: è in queste ipotesi che si configura un *negotium mixtum cum donatione*. Per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale tipologia di negozio rientrerebbe nella categoria delle donazioni indirette<sup>35</sup> tutte le volte in cui la mancata

---

50, 74; Cass. 28 agosto 1993, n. 9144, in *Giust. civ. Mass.* 1993, 1345; Cass. 20 novembre 1992, n. 12401, in *Foro it.* 1993, I, 1506; Cass. 24 novembre 1980, n. 623, in *Giust. civ. Mass.* 1980, fasc. 11; Cass. 27 luglio 1987, n. 6492, in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 7. In dottrina L. GATT, *La liberalità*, I, in *Studi di diritto privato*, collana diretta da F.D. Busnelli, S. Patti, V. Scalisi e P. Zatti, Torino, 2002, 257-258 e 262; F. CARINGELLA, *Vendita a prezzo irrisorio (o vile) e rilevanza causale della fattispecie traslativa: un (improbabile) ritorno al passato della corte di legittimità*, in *Foro it.*, II, 2489; L. FERRIGNO, *L'uso giurisprudenziale del concetto di causa del contratto*, in *Contr. e impr.*, 1985, 151 ss.

<sup>35</sup> In giurisprudenza si vedano, tra le altre, Cass. 27 febbraio 1986, n. 1266, in *Giust. civ. Mass.* 1986, fasc. 2; Cass. 28 novembre 1988, n. 6411, in *Giur. it.*, 1989, I, 1987; Cass. 7 febbraio 1989, n. 5410, in *Giur. it.*, 1989, I, 1590; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11499, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Donazione*, 819, 10; Cass. 21 gennaio 2000, n. 642, in *Notariato*, 2000, 514; Cass. 16 marzo 2004, n. 5333, in *Giust. civ.*, 2005, I, 199; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1955, in *i Contratti*, 2007, 753. Cass. 3 novembre 2009, n. 23297, in *Giust. civ.* 2010, 5, I, 1134. La dottrina maggioritaria conviene con questa impostazione: T. ASCARELLI, *Contratto misto, negozio indiretto, "negotium mixtum cum donatione"*, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1962, 88 ss.; G. DE GENNARO, *I contratti misti. cit.*, 204 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, 206; D. RUBINO, *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, II ed. Milano, 1962, 270; in tal senso anche B. BIONDI, *Le donazioni*, Torino, 1961, 948 ss., che le definisce «liberalità atipiche». Secondo altra parte della dottrina si tratterebbe al contrario di un contratto con causa mista, in cui l'accordo sulla realizzazione di una liberalità è entrato a far parte della struttura del contratto a prestazioni corrispettive in cui si inserisce, distinguendosi per questo motivo dalla donazione indiretta, «ove pure c'è accordo tra le parti sul perseguimento di uno scopo ulteriore rispetto alla realizzazione della funzione del contratto posto in essere ma l'accordo, pur integrando l'assetto di interessi perseguito, resta esterno al contenuto del contratto»: così A. CATAUDELLA, *Successioni e donazione*, cit., 59 s.; si vedano altresì E. DEL PRATO, *Contratti misti. Variazioni sul tema*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, 111 ss.; A. CARRABBA, *Negotium mixtum cum donatione (o donazione mista), donazione indiretta e disciplina applicabile*, in *Dir. fam. Succ.*, 2016, 721; A. SEMPRINI, *Affari amicali o familiari. Il discrimen tra l'obbligazione remuneratoria e l'obbligazione naturale*, in *Il diritto degli Affari*, 2023, 2.

corrispondenza tra il prezzo della cosa e il valore di mercato della stessa sia d'entità significativa, sempre che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà, allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo<sup>36</sup>.

Sulla base di quanto osservato, per ricondurre un negozio caratterizzato da una sproporzione di prezzo all'una o all'altra delle categorie individuate, occorrerà valutare in concreto, caso per caso, quale sia il carattere della sproporzione.

Laddove, all'esito di tale analisi, il contratto sia riconducibile soltanto alla vendita, non si porranno questioni legate alla lesione della legittima, che emergono solo in presenza di disposizione testamentarie o di atti di liberalità; laddove il contratto dissimuli una donazione, varrà, come si è già rilevato, quanto osservato in materia di vendita simulata; ove invece il negozio abbia sia profili di corrispettività, sia profili di liberalità, la disciplina applicabile sarà quella prevista per le donazioni indirette, la cui analisi sarà svolta nel paragrafo successivo.

Prima di provvedere a quest'ultima, occorre peraltro tenere presente sin da ora che, rispetto alle ipotesi tipiche in cui si sostanzia una donazione indiretta (si pensi ai casi in cui l'autore della liberalità provveda a pagare il corrispettivo stabilito per una compravendita che veda il beneficiario in veste di acquirente), nel negozio misto con donazione non si pone un problema di mancata coincidenza tra depauperamento del donante e arricchimento del donatario, poiché ciò che esce dal patrimonio del primo entra nel patrimonio del secondo, formalmente in base a un contratto di vendita, seppur caratterizzata da un corrispettivo irrisorio. Ciò non esclude peraltro che, anche in ipotesi simili, si possa dubitare dell'opportunità di ritenere esperibile l'azione di cui all'art. 563 c.c., sulla base di ulteriori e diverse considerazioni: ci si riferisce al fatto che in ipotesi di negozio misto, il terzo acquirente del beneficiario, all'atto dell'acquisto potrebbe aver ignorato la liberalità indiretta a monte, ciò che induce a valutare l'opportunità, sulla base della disciplina

---

<sup>36</sup> Cass. 23 maggio 2016, n. 10614, cit., precisa che «nel *negotium mixtum cum donatione*, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta.

attuale della successione necessaria, di tutelare, anche in tali casi, il suo affidamento.

5. – L'art. 809 c.c., nell'equiparare alle donazioni, ai fini dell'azione di riduzione, gli altri atti di liberalità realizzati dal *de cuius*, non ha soltanto istituito «una perfetta identità tra l'azione di riduzione proposta con una donazione contrattuale e l'azione di riduzione proposta contro una donazione indiretta»<sup>37</sup>, ma ha di fatto suggerito la possibilità che tutte le liberalità indirette siano accomunate dalla medesima disciplina. Così in dottrina e in giurisprudenza ci si è sovente interrogati sulla generale applicabilità alle liberalità indirette del rimedio restitutorio di cui all'art. 563 c.c., giungendo a ritenere, come già sopra rilevato, che gli ostacoli che si frappongono nell'ipotizzare una simile azione derivino principalmente dal fatto che in queste ipotesi il bene di cui si arricchisce il beneficiario non corrisponde a ciò che è fuoriuscito dal patrimonio del donante (indiretto).

Simile tesi appare condivisibile tutte le volte in cui la liberalità indiretta sia strutturata in modo tale che il bene di cui si arricchisce il beneficiario non corrisponda esattamente a ciò che è fuoriuscito dal patrimonio del donante, come ad esempio nei casi di «intestazione di beni sotto nome altrui», espressione con cui si fa riferimento a tutte quelle ipotesi mediante le quali il *de cuius* intenda far conseguire al beneficiario in via diretta la proprietà di un bene alienato da un terzo<sup>38</sup>.

Ma non si può trascurare che al *genus* «liberalità indiretta» siano riconducibili fattispecie molto diverse tra loro, a seconda delle modalità scelte per realizzare la liberalità<sup>39</sup>: tra queste, anche ipotesi in cui il bene oggetto

---

<sup>37</sup> U. CARNEVALI, *Riduzioni delle donazioni indirette*, cit., 132.

<sup>38</sup> U. CARNEVALI, *Intestazione di beni sotto nome altrui*, in *Enc. Giur.* XIX, Agg. 1996, 1; A. TORRENTE, *op. cit.*, 66 ss. Né si ritiene di condividere l'affermazione contenuta in una recente ordinanza della Cassazione, secondo cui occorrerebbe distinguere il caso in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello in cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che in tal caso, costituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite. Solo in questa seconda ipotesi, secondo tale decisione, «si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all'art. 563 c.c., comma 1, poiché esso - nell'assicurare la restituzione del bene - presuppone logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest'ultimo, e non il denaro utilizzato per il suo acquisto»: in tal senso Cass. 11 febbraio 2022, n. 4523, *cit.*

<sup>39</sup> Osserva del resto A. TORRENTE, *op. cit.*, 48 come «la fenomenologia della donazione indiretta presenti una ricchezza di figure, quali non è dato interamente prevedere, per la stessa inesauribilità della realtà concreta e della fantasia delle parti».



della liberalità sia in realtà fuoriuscito dal patrimonio del donante per andare ad arricchire quello del beneficiario. Si è poc'anzi rilevato come l'orientamento prevalente riconosca nel *negotium mixtum cum donatione* una liberalità indiretta: e non vi è dubbio che in tal caso il bene alienato (sottocosto) al beneficiario sia uscito dal patrimonio dell'alienante-donante.

Il medesimo schema potrebbe sussistere inoltre in presenza di un *trust* che, per orientamento consolidato, è considerato un possibile strumento per attuare una liberalità indiretta nei rapporti tra il *settlor* e il beneficiario<sup>40</sup>. In dottrina si è osservato come la separazione sul piano concettuale (e spesso anche temporale) tra depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, «ed altri tratti caratteristici dell'istituto di matrice anglosassone, quali la potenziale perdurante incertezza relativa all'identificazione del donatario indiretto e il coinvolgimento nel rapporto liberale di un terzo soggetto (il *trustee*) giuridicamente distinto dal donante e dal donatario indiretti» rendono di non facile soluzione alcune questioni, tra cui quelle di cui ci si occupa in questa sede, relative all'individuazione del soggetto passivo dei rimedi attuabili dall'erede necessario e dei limiti dell'efficacia retroattiva reale della tutela<sup>41</sup>.

Le caratteristiche dell'istituto fanno sì che, al fine di valutare l'esperibilità di un'azione di riduzione da parte del legittimario, occorra innanzitutto esaminare le clausole dell'atto istitutivo e le finalità del *trust*<sup>42</sup>; laddove si

---

Sull'estrema varietà «degli atti idonei ad attuare in via indiretta l'arricchimento senza corrispettivo del patrimonio altrui» e che non consente di elaborare una disciplina unitaria di tutti gli atti che producono una liberalità indiretta si veda U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, *Successioni*, tomo secondo, Torino, 1982, 533.

<sup>40</sup> A. TORRENTE, *op. cit.*, 75: «Invece il trasferimento dei beni dal *settlor* al *trustee* (cioè al fiduciario) non avviene, chiaramente, per spirito di liberalità, bensì solo a fini strumentali; e così pure il trasferimento di beni dal *trustee* al beneficiario non è giustificato da alcun spirito di liberalità, ma avviene in esecuzione dell'incarico assunto da quest'ultimo». Così anche A. PALAZZO, *Le donazioni*, in *Cod. civ. comm.*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2000, II ed., 698. Si vedano anche S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarili*, *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2008, 59; L. GATT, *Dal trust al trust*, Napoli, 2010; P. MANES, *Trust interni*, in *Dig. Disc. priv.*, *Sez. civ.*, Torino, 2013, 769 ss.; S. PATTI, *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Fam. Pers. e succ.*, 2011, 526 ss.; G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, Milano, 2011, 27; A. PALAZZO, A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori*, Torino, 2012, 530; R. MONTINARO, *Successione mortis causa, pactum fiduciae e trust*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, a cura di G. Bonilini, I, *La successione necessaria*, Milano, 2009.

<sup>41</sup>G. ERRANI, *op. cit.*, 948.

<sup>42</sup> G. ERRANI, *op. cit.*, 947 secondo il quale «la constatazione che il rapporto di *trust*, osservato nel suo complesso, sia idoneo a realizzare una liberalità indiretta è

accerti che l'atto di conferimento del disponente, che si priva di un diritto per trasferirlo al *trustee*, rientri in un'operazione volta a realizzare un intento liberale, si porrà poi il problema di individuare il legittimato passivo dell'azione<sup>43</sup>, che, a seconda del concreto svolgersi del programma del *trust*, potrà risultare essere sia il *trustee*, sia il beneficiario finale del *trust*. Da questo punto di vista, infatti, del tutto differenti saranno le ipotesi in cui, al momento dell'azione di riduzione, il fondo non sia ancora stato distribuito<sup>44</sup>, rispetto a quelle in cui le attribuzioni siano già state eseguite anteriormente alla morte del disponente.

Nel primo caso la dottrina è orientata nel senso di individuare nel *trustee* il legittimato passivo, «ma solo nella misura in cui i beni costituiti in *trust* si trovino ancora presso di lui nel momento dell'esercizio dell'azione stessa»<sup>45</sup>; nel secondo, essendosi già compiuta la liberalità indiretta, sarà possibile rivolgere l'azione di riduzione contro i beneficiari finali del *trust*, «in quanto beneficiari economici sostanziali dell'operazione»<sup>46</sup>. In tal senso si è espressa

---

sufficiente a rendere l'istituto soggetto all'applicazione della disciplina dei tutela dei legittimari, come previsto dall'art. 809 c.c.».

<sup>43</sup> Osservano a tal riguardo A. ZOPPINI, L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, in *Trattato breve delle Successioni e Donazioni* diretto da P. Rescigno coordinato da M. Ieva, I, II ed., Padova, 2010, 64, che non vi possano essere dubbi circa l'applicabilità delle norme sull'azione di riduzione, laddove risulti che il *settlor* abbia utilizzato il *trust* al fine di diseredare i propri legittimari. Riconoscono parimenti l'esperibilità dell'azione di riduzione: S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 493; E. MOSCATI, *Trust e tutela dei legittimari*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, 23; M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, cit., 173; C. M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, cit., 46; A. C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010, 263; R. MONTINARO, *op. cit.*, 287; P. MANES, *I trusts per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia*, in *Donazioni, atti gratuiti patti di famiglia e trusts successorii*, opera diretta da E. del Prato, M. Costanza, P. Manes, Torino, 2014, 658. Contra E. DELI, *Convenzione relativa alla legge sui trust*, in *NLCC*, 1993, II, 1291 ss.

<sup>44</sup> Osserva G. ERRANI, *op. cit.*, 953 s., come «il regolamento del *trust* può essere stato concepito in maniera da provocare un intervallo temporale tra il verificarsi dei diversi elementi oggettivi della fattispecie liberale, tale da differire il perfezionamento di quest'ultima anche sino ad un momento notevolmente successivo alla morte del disponente». In queste ipotesi peraltro, anche se l'arricchimento del beneficiario non è ancora avvenuto, «la combinazione tra l'intento liberale del disponente espresso all'interno dell'atto istitutivo e il sacrificio patrimoniale dal medesimo sopportato tramite l'atto dispositivo rende già sicura ed accertabile la lesione dei diritti del legittimario».

<sup>45</sup> S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, 493; E. MOSCATI, *op. cit.*, 23; M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, cit., 173; C. M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, cit., 46; A. C. DI LANDRO, *cit.*, 263; R. MONTINARO, *op. cit.*, 289.

<sup>46</sup> G. ERRANI, *op. cit.*, 954.

anche la giurisprudenza che, in un caso in cui il beneficiario di un *trust* aveva già maturato il diritto alla distribuzione, ha ammesso l'esperibilità dell'azione di riduzione nei confronti del beneficiario, senza ipotizzare la possibilità di esercitare l'azione nei confronti di chi era stato *trustee* durante la vita del beneficiario<sup>47</sup>.

Ai fini della nostra indagine, occorre peraltro distinguere ulteriormente tra i casi in cui l'oggetto del conferimento sia una somma di danaro con cui il *trustee*, dotato di ampi poteri di investimento, abbia acquistato successivamente un immobile, da quelli in cui il disponente abbia trasferito al *trustee* un immobile di sua proprietà. Nel primo caso valgono le considerazioni svolte con riferimento a quelle donazioni indirette in cui manchi una corrispondenza tra ciò che ha arricchito il beneficiario e ciò che è fuoriuscito dal patrimonio del donante, con conseguente esclusione del meccanismo della «legittima in natura»<sup>48</sup>; nel secondo, ove tale meccanismo fosse da escludere solo in assenza di coincidenza tra l'oggetto dell'arricchimento del donatario indiretto e quello del depauperamento del *de cuius*, l'azione di restituzione dovrebbe considerarsi esperibile anche nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario indiretto. Un simile ragionamento ometterebbe però di considerare che in tali ipotesi, a differenza di quelle in cui il bene è oggetto di una donazione contrattuale, il terzo acquirente potrebbe aver ignorato la liberalità indiretta, senza pertanto avere la possibilità, in sede di stipulazione del contratto con il beneficiario, di valutare i rischi di instabilità connessi all'acquisto di un bene di provenienza donativa. Se quanto osservato può proporsi frequentemente nell'ipotesi di *negotium mixtum cum donatione*, nel caso del *trust* ciò potrebbe accadere ove l'intento liberale non sia direttamente deducibile dall'atto costitutivo e dalle sue clausole, ma dipenda dal concreto svolgimento del rapporto, non

---

<sup>47</sup> Trib Venezia 4 gennaio 2005, in *Quaderni trusts e attività fiduciarie. La giurisprudenza italiana sui trust*, Milano, 2009, 4, 425. Osserva S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, 493: «Ciò significa che, quando il *trustee* abbia dismesso i beni costituiti in trust, trasferendo il residuo ai soggetti voluti dal *settlor*, non si tratterà di considerare costoro come aventi causa dal soggetto passivo dell'impugnativa, nei confronti dei quali far valere, per quanto consentito, gli effetti del giudicato di riduzione, esercitando l'azione restitutiva. Al contrario, in quanto destinatari ultimi e reali dell'arricchimento proveniente dal *trust*, essi andranno intesi, a trasferimento del residuo avvenuto, come i soli soggetti contro cui potrà essere promossa, appunto, l'azione di riduzione. Anche prima dell'esaurimento del programma del *trust*, ad ogni modo, potrebbe sussistere la legittimazione passiva, rispetto a tale azione, dei beneficiari delle rendite man mano erogate: una legittimazione destinata a cumularsi, allora, con quella propria del *trustee*».

<sup>48</sup> Diverso è il problema di stabilire quale sia in tal caso l'oggetto della collazione, per cui si rimanda a M. LUPOLI, *Trusts*, Milano, 2001, 670.

necessariamente a conoscenza del terzo acquirente. Ciò è di tutta evidenza nelle ipotesi di *trust* a gestione dinamica, in cui, in virtù dei poteri conferiti al *trustee*, quest'ultimo abbia alienato a un terzo un immobile del *de cuius* conferito nel fondo. In dottrina si è sostenuto che in questi casi, a differenza di quelli in cui i beni costituiti in *trust* abbiano natura infungibile e siano stati affidati a una gestione statica, il legittimario non potrà recuperare il bene, ma solo il *tantundem*<sup>49</sup>. Occorre peraltro rilevare come per un terzo acquirente potrebbe essere difficile, al momento dell'acquisto, venire a conoscenza delle modalità di gestione del *trust*, che non necessariamente sono precisamente desumibili dall'atto costitutivo, ma possono essere dedotte *a posteriori*, in base al concreto svolgersi del rapporto. La possibilità in tal caso di tutelare la loro buona fede sembrerebbe da accogliere positivamente, nella prospettiva del bilanciamento di interessi che il legislatore ha posto alla base della riforma del 2005, con cui, come è stato osservato in dottrina, si è cercato di introdurre un limite agli effetti del sistema delineato dagli artt. 561 e 563 c.c., proprio al fine di contemperare la contrapposizione di interessi tra la tutela delle esigenze familiari, ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 cost. e la circolazione degli immobili di provenienza donativa<sup>50</sup>. Limite che, da un posto di vista assiologico, non può che rinvenire una sua giustificazione nel «diverso grado di affidamento generato da un titolo di provenienza che risulti formalmente donativo (al quale, cioè, sin dall'inizio il subacquirente è in grado di ricollegare il rischio della futura riduzione), rispetto a quello suscitato da un atto (normalmente) oneroso, la cui finalità liberale non risulta, di regola, percepibile dal terzo»<sup>51</sup>.

----

### **Abstract**

#### **THE ACTION OF RESTITUTION EX ART. 563 C.C., THE INDIRECT ACTS OF LIBERALITY AND THE TRANSFER OF REAL ESTATE**

L'art. 563 c.c. permette, a determinate condizioni, di esperire l'azione di restituzione anche nei confronti dei terzi cui il donatario abbia alienato gli immobili acquistati per donazione. Il saggio si propone di indagare sull'applicabilità di tale norma nei casi in cui il *de cuius* abbia arricchito il beneficiario tramite una liberalità indiretta, mettendo in evidenza come in questi casi non si ponga solo il problema della assenza di coincidenza tra depauperamento del donante e arricchimento del donatario, ma anche quello dell'affidamento del terzo acquirente, che può aver fatto

<sup>49</sup> S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, 494 s. Si veda anche quanto proposto da G. ERRANI, *op. cit.*, 957 ss.

<sup>50</sup> G. FREZZA, *op. cit.*, 427.

<sup>51</sup> G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima "per equivalente")*, cit., 710.

affidamento su un acquisto che formalmente si presenta a titolo oneroso.

\*\*\*

*Article 563 of the Italian Civil Code allows, under certain conditions, the action of restitution to be exercised even against third parties to whom the donee has transferred the donated properties. The essay aims to investigate the applicability of this provision in cases where the de cuius has enriched the beneficiary through an indirect act of liberality, highlighting how in these cases there is a problem not only of lack of coincidence between the impoverishment of the donor and the enrichment of the donee, but also the issue of reliance by the third-party purchaser, who may have relied on a purchase that formally appears to be for consideration.*

-----